

REGIONE PUGLIA

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 23/5/1973 CONCERNENTE:

"PROVVIDENZE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI".

- Proposta approvata dalla Giunta
nella seduta del 6/7/1973 -

In relazione ai rilievi formulati dal Governo in merito alla Legge Regionale e comunicati dal Commissario di Governo con nota n.2704/21802 del 27/6/1973:


1 = Occorre prevedere la copertura finanziaria degli impegni decennali concernenti i contributi della Regione per agevolare la contrazione dei mutui, di cui all'art.1 lett.a) ed allo art.7, punto 1) del provvedimento rinviato. La copertura richiesta interesserà, pertanto, gli esercizi dal 1972 al 1984, secondo la proposta evidenziata nell'allegato prospetto.

2 = Poichè la potestà regolamentare non può essere esercitata dalla Giunta (vedere ultimo comma art.1 del provvedimento rinviato) ma dal Consiglio Regionale, in base all'art.121 della Costituzione ed all'art.27 dello Statuto, si rende necessaria la modifica dell'ultimo comma dell'art.1 della Legge, come segue:

"Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori".

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art.1 della Legge sono, infatti, già stabilite con l'art.4 del provvedimento medesimo che fissa anche i principi e le con

./.



REGIONE PUGLIA

- 2 -

dizioni che dovranno essere tenuti presenti dalla Giunta Regionale.

Per le medesime considerazioni, si ritiene che possa essere eliminata dall'originario testo dell'art.4 la parte: "sentito il parere della Commissione Consiliare Permanente in materia".

3 = In relazione alla nuova copertura finanziaria della legge, è necessario variare gli stanziamenti di cui allo art.7, secondo capoverso (relativo all'esercizio 1972), prevedere la istituzione di appositi capitoli nel bilancio corrente e l'imputazione della spesa ulteriore nei bilanci successivi, nonchè i mezzi finanziari con cui si farà fronte ai relativi oneri, come da allegato testo modificativo del citato articolo 7.

=====


RIEPILOGO STANZIAMENTI DI SPESA A SEGUITO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE

1) Per i contributi concernenti i mutui (dal 1972 al 1984)	L. 1.450.000.000
in luogo di L. 1.350.000.000	
2) Per i contributi in conto capitale (dal 1972 al 1975)	L. 1.050.000.000
in luogo di L. 550.000.000	
totale	<u>L. 2.500.000.000</u>

(in luogo di L. 1.900.000.000 di cui al provvedimento rinviato)



REGIONE PUGLIA



LEGGE REGIONALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 7

(nuovo testo)

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzati :

1) per i contributi di cui all'art.1, lett. a), i seguenti li miti di impegno decennale :

per l'anno finanziario :

1972	lire	50	milioni
1973	"	50	"
1974	"	30.	"
1975	"	15	"

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art.1, lett. b), la somma di £.1.050.000.000, ripartita in ragione di :

£.	350	milioni	nell'anno	finanziario	1972
"	400	"	"	"	1973
"	150	"	"	"	1974
"	150	"	"	"	1975

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 1) del presente articolo, ammontanti a complessive £.1.450 milioni, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue :

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez.III è istituito il capitolo 318/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, ricostruz., l'ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi", con uno stanziamento di £. 50.000.000

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1972;

== esercizio 1973: al titolo 2° - sez.III è istituito il capitolo 240/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi", con uno stanziamento di L. 100.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 230 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1973;

== esercizio 1974: con uno stanziamento di L. 130.000.000

== esercizi dal 1975 al 1981: con uno stanziamento di L. 145.000.000 per ciascun esercizio, per una spesa complessiva di L. 1.015.000.000

== esercizio 1982: con uno stanziamento di L. 95.000.000

== esercizio 1983: con uno stanziamento di L. 45.000.000

== esercizio 1984: con uno stanziamento diL. 15.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984 saranno iscritti in apposito capitolo dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e della normale espansione nel gettito dei tributi propri.

- 0 0 0 0 -

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del presente articolo, ammontanti a complessive L. 1.050.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

REGIONE PUGLIA

- 3 -

== esercizio 1972: al titolo 2° - sez.III è istituito il capitolo 318/ter "Contributi in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi", con uno stanziamento di L. 350.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali", del bilancio regionale per l'esercizio 1972;

== esercizio 1973: al titolo 2° - sez.III è istituito il capitolo 240/ter "Contributi in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di L. 400.000.000


al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 230 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1973;


== esercizio 1974: con uno stanziamento di L. 150.000.000

== esercizio 1975: con uno stanziamento di L. 150.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 saranno iscritti in apposito capitolo dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e della normale espansione nel gettito dei tributi propri.


Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.





LEGGI REGIONALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

La legge n. 10 del 1988, concernente gli impianti sportivi, è approvata dal Consiglio Regionale della Puglia.



PIANO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DELLA REGIONE RELATIVAMENTE AI CONTRIBUTI SUI MUTUI DECENNALI CONCEDIBILI NEGLI ANNI DAL 1972 AL 1975 (artt.1 e 7 della Legge)

<u>A N N I</u>	<u>1 9 7 2</u>	<u>1 9 7 3</u>	<u>1 9 7 4</u>	<u>1 9 7 5</u>	<u>1 9 7 6</u>	<u>1 9 7 7</u>	<u>1 9 7 8</u>	<u>1 9 7 9</u>	<u>1 9 8 0</u>	<u>1 9 8 1</u>	<u>1 9 8 2</u>	<u>1 9 8 3</u>	<u>1 9 8 4</u>	<u>T O T A L E</u>
= 1 9 7 2	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	= =	= =	= =	500.000.000
= 1 9 7 3	= =	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	= =	= =	500.000.000
= 1 9 7 4	= =	100.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	= =	300.000.000
= 1 9 7 5	= =	= =	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	150.000.000
				145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	95.000.000	45.000.000	15.000.000	1.450.000.00

N O T E :

- 1 = Relativamente ai contributi di cui al presente prospetto, la Giunta aveva disposto, col provvedimento rinviato, una spesa complessiva di £.1.350.000.000, dal 1972 al 1975.
- 2 = Con il nuovo provvedimento, dovendosi prevedere la copertura finanziaria della Regione fino a tutta la durata dell'impegno decennale relativo ai mutui, la spesa complessiva diventa di £.1.450.000.000, ripartita in 13 esercizi, dal 1972 al 1984 (come dal presente prospetto).

===== 00000 =====

= In conseguenza della proposta riduzione - da £.300.000.000 a £.50.000.000 - della spesa a carico del l'esercizio 1972, e da £.350.000.000 a £.100.000.000 della spesa a carico dell'esercizio 1973 (per i mutui), l'economia complessiva risultante in £.500.000.000 può essere destinata ad incrementare gli stanziamenti degli anni 1972 e 1973, per la concessione dei contributi in conto capitale, come segue: anno 1972 £.350.000.000 (in luogo di £.100.000.000); anno 1973 £.400.000.000 (in luogo di £.150.000.000). Va precisato che restano immutati gli stanziamenti previsti - sempre per la concessione dei contributi in conto capitale - a carico degli esercizi 1974 (£.150.000.000) e 1975 (£.150.000.000)-